

REISCRIZIONE ALL'ALBO UNICO NAZIONALE DEI GEOLOGI ED OBBLIGHI FORMATIVI

È stato richiesto, dal Consiglio Nazionale dei Geologi, un approfondimento specifico in materia di reinscrizione all'albo o all'elenco speciale e di anzianità professionale derivante dalla medesima, soprattutto al fine di accertare gli obblighi formativi ricadenti in capo ai professionisti interessati.

Tale approfondimento richiede un esame delle norme vigenti sia in materia di anzianità di iscrizione sia in materia di formazione professionale continua.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1°, del Decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1403, rubricato "*Anzianità di iscrizione nell'albo e nell'elenco speciale*", tale anzianità è determinata dalla data della relativa deliberazione.

Tale disposizione deve ritenersi, certamente, applicabile anche all'ipotesi di (re)iscrizione deliberata a seguito di una precedente cancellazione.

Deve, pertanto, ritenersi che l'anzianità del professionista decorra dalla data di adozione della delibera di reinscrizione.

Ai sensi dell'art. 4, commi 2° e 3°, del Decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1403, la reinscrizione avviene secondo l'ordine cronologico delle deliberazioni assunte in materia di iscrizioni ed il numero d'ordine di iscrizione secondo l'indice alfabetico tiene conto di tale deliberazione.

Chiaramente, quanto sopra riportato vale per tutte le ipotesi di cancellazione diversa da quella che viene decretata dal Presidente di un Ordine Regionale dei Geologi a seguito della sospensione per morosità nel pagamento delle quote annuali e della successiva richiesta di cancellazione, in quanto tale specifica fattispecie costituisce oggetto delle circolari del Consiglio Nazionale dei Geologi n. 291 del 5.12.2008 e n. 396 del 24.7.2015, ancora pienamente vigenti.

Resta fermo che, in ogni caso, ai fini dell'esperienza professionale, l'anzianità maturata a seguito della reinscrizione andrà a cumularsi con quella maturata fino alla cancellazione.

Sulla base di tale ultimo principio, può ritenersi che il professionista reinscritto sia tenuto ad adempiere gli obblighi di formazione ed aggiornamento professionale come il neoiscritto, ma che non possa essere equiparato pienamente a quest'ultimo con riferimento ai relativi contenuti.

Può, in particolare, ritenersi che il professionista reinscritto sia tenuto ad ottemperare ai citati obblighi a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di reinscrizione, ai sensi del comma 3° dell'art. 6 del vigente Regolamento per la formazione professionale continua (pubblicato in data 15.1.2018 sul Bollettino del Ministero della Giustizia Anno CXXXIX – Numero 1), ma che non sia onerato di acquisire, nel primo triennio, otto crediti formativi in materia di deontologia, previdenza e competenze e responsabilità professionali di cui al successivo comma 4° dello stesso articolo.

Ciò in considerazione del fatto che il professionista reinscritto, di norma, possiede già tali conoscenze in virtù della precedente iscrizione e dell'attività, anche di aggiornamento, svolta sulla base della stessa iscrizione.

Si può, quindi, concludere che la reinscrizione all'albo o all'elenco speciale costituisca una specifica ipotesi in cui le disposizioni vigenti in materia di iscrizioni debbono subire gli adattamenti sopra indicati.